

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Commento al DECRETO PNRR 2 [d.l. 36/2022 convertito in legge]

Il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante **"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"**, detto "Decreto PNRR-2", è composto da 50 articoli, molti dei quali aggiunti dalla legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022¹.

Il Capo I, rubricato "Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di Pubblica Amministrazione e Università e Ricerca", contiene 17 articoli riguardanti in particolare i concorsi, la formazione e la mobilità dei dipendenti pubblici.

Si segnala in particolare l'**articolo 14** ("Disposizioni in materia di Università e ricerca"), dove è stata introdotto, in sede di conversione (con più di venti commi aggiuntivi al comma 6), il **riordino della disciplina dei ricercatori e dei gruppi scientifici disciplinari** (a fini concorsuali e di ordinamenti didattici).

Si segnalano inoltre gli artt. 29, 34 e 35 in tema di appalti e acquisti informatici.

Entrata in vigore

Il decreto-legge 36/2022 è entrato in vigore il giorno 1° maggio 2022. Le modifiche introdotte in sede di conversione sono entrate in vigore il 30 giugno 2022, se non diversamente previsto dalla norma stessa.

La riforma delle procedure di reclutamento si applica ai **concorsi banditi dopo l'entrata in vigore** del decreto-legge (art. 3, comma 4, d.l. 36/2022 in commento: "Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando").

Strumenti di lettura

- [Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 \(convertito in legge\)](#)
- [Iter parlamentare](#)
 - [Testo decreto-legge n. 36/2022](#) - [ANTE CONVERSIONE - link permanente a Normattiva.it]
 - [Dossier parlamentare 23 giugno 2022](#)

In evidenza

PERSONALE DOCENTE

- Ruolo unico dei ricercatori e nuovi contratti di ricerca

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova

- Gruppi scientifico-disciplinari per concorsi (e ordinamenti didattici)
- Chiamate dirette

TECNOLOGI E CONCORSI

- Tecnologi a tempo indeterminato
- Riforma prove concorsuali
- Mobilità tra enti
- Tecnologie informatiche nei codici di comportamento
- (Ri)equilibrio di genere

DIDATTICA

- Orientamento all'università
- Formazione (universitaria) dei docenti delle scuole secondarie

SEMPLIFICAZIONI

- Appalti e acquisti (infrastrutture cloud)
- SPID e identificazione elettronica

→SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

DECRETO PNRR 2 [D.L. 36/2022] - SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA	4
1.Ruolo unico dei ricercatori.....	4
1.1.Chiamata “diretta” entro 90 giorni dopo selezione.....	5
1.2.Regime giuridico dei ricercatori	5
1.3.Valutazione e prova didattica per chiamata in seconda fascia	7
1.4.Finanziamenti premiali ed esterni.....	7
1.5.Regime transitorio dei ricercatori tipo A e B.....	8
1.6.Ricercatori di tipo A e assegnisti da almeno 3 anni	9
2.Contratti di ricerca	10
2.1.Procedure selettive.....	10
2.2.Disciplina del contratto di ricerca	11
2.3.Regime transitorio assegni di ricerca	12
2.4.Soppressione delle “borse di studio per attività di ricerca”	13
3.Gruppi scientifico-disciplinari per concorsi (e ordinamenti didattici).....	14
3.1.Settori e macrosettori concorsuali	15
3.2.Didattica frontale (e non solo).....	15
4.Chiamate dirette di ricercatori di tipo A e di vincitori ERC	16
PERSONALE TECNICO, CONCORSI E ALTRI INCARICHI.....	17
1.Tecnologi a tempo indeterminato	17
2.Stabilizzazioni tramite concorso riservato	18
3.Riforma concorsi pubblici	18
3.1.Prove dei concorsi: semplificazione, digitalizzazione e competenze	19
3.2.Nuovi profili professionali.....	21
3.3.Personale dirigenziale	22
4.Mobilità tra enti.....	22
4.1.Pubblicazione avvisi di mobilità sul Portale InPA.....	22
4.2.Limiti all’impiego del personale non dirigenziale in comando o distacco.....	23
4.3.Personale della PA presso istituzioni europee (END).....	23
4.4.Riduzione dei tempi per procedure di mobilità collettiva	24
5.Codice di comportamento e formazione dei neoassunti	25
6.Interventi a favore dell’equilibrio di genere.....	25
7.Incarichi PNRR: soggetti attuatori e personale in quiescenza	26
DIDATTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	27
1.Ordinamenti e impegni didattici.....	27
1.1.Gruppi e settori scientifico-disciplinari e ordinamenti didattici	27
1.2.Impegni didattici e didattica frontale	28
1.3.Orientamento all’università a partire dal terzo anno	28

1.4. Formazione (universitaria) dei docenti delle scuole secondarie.....	28
2. Diritto allo studio.....	31
2.1. Posti letto per studenti universitari.....	31
2.2. Borse di studio regionali e PNRR: riparametrazione dei fondi	31
APPALTI E ACQUISTI	32
1. Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali.....	32
2. Oneri pubblicazione la pubblicità legale di appalti per PNRR e PNC	32
3. Semplificazione procedure anche per più lotti funzionali	32
4. Varianti in corso d'opera.....	32
5. Compensi collegio consultivo tecnico	33
6. Parità di genere e vantaggi negli appalti	33
ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E SEMPLIFICAZIONI	34
1. Identità digitale: identificazione elettronica e attestazioni per i servizi della PA.....	34
2. Domicilio digitale: regime sanzionatorio e verifiche	35
3. Convenzioni con università per monitoraggio PNRR.....	36
4. Proroga adozione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	36
5. Durata in carica degli organi dell'ANVUR	36
6. Nomina componenti OIV (non si applica alle università).....	37

PERSONALE DOCENTE E DI RICERCA

1. Ruolo unico dei ricercatori

Le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B vengono sostituite con un'unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di un contratto di durata complessiva di **6 anni, non rinnovabile**, disciplinato dal **nuovo art. 24 della legge 240/2010** (come modificato dall'art. 14, comma 6-decies e seguenti del decreto-legge n. 36/2022 in commento).

Riserve ed esclusioni

Nell'ambito della programmazione triennale, ciascuna università vincola risorse corrispondenti ad almeno **un terzo degli importi** destinati alla stipula dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in favore di candidati che per almeno 36 mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, **presso università** o istituti di ricerca, italiani o stranieri, **diversi da quello che ha emanato il bando** (nuovo comma 1-bis dell'articolo 24 della legge 240/2010, aggiunto dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. a), del decreto-legge in commento).

Sono **esclusi** dalle procedure pubbliche di selezione di ricercatori a tempo determinato i soggetti che abbiano **già usufruito, per almeno un triennio, dei nuovi contratti** per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato (articolo 24, comma 2, lett. b) della legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. b), n. 3, del decreto-legge in commento).

L'esclusione non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi del vecchio testo dell'articolo 24 della legge 240/2010 (articolo 14, nuovo comma 6-undecies, del decreto-legge in commento).

1.1. Chiamata "diretta" entro 90 giorni dopo selezione

Viene modificata la fase finale della selezione: ora è prevista la deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università **al termine dei lavori della commissione giudicatrice**, mentre prima la proposta di chiamata veniva formulata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, approvata con delibera del consiglio di amministrazione.

Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato **entro il termine perentorio di 90 giorni** dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato (articolo 24, comma 2, lett. d) della legge 240/2010, così sostituita dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. b), n. 4, del decreto-legge in commento).

I contratti di ricercatore possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge 230/2005 (articolo 29, comma 5, della legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-undecies, num. 1, lett. b), del decreto-legge in commento). Prima della modifica, questa norma riguardava solo i ricercatori di tipo B.

1.2. Regime giuridico dei ricercatori

La nuova disciplina prevede un'unica tipologia contrattuale per il ricercatore universitario a tempo determinato, il quale stipula un **contratto di durata complessiva di sei anni, non rinnovabile**.

Incompatibilità

Si specifica, inoltre, che "il conferimento del contratto è incompatibile con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati;
- b) con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca
- c) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Aspettative

Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in **aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute** secondo la

normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto (articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, così sostituito dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. c), del decreto-legge in commento).

Non è stato modificato il comma 9-bis dell'articolo 24, il quale stabilisce per i ricercatori a tempo determinato, qualora siano **dipendenti di amministrazioni pubbliche**, il collocamento in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo, senza assegni né contribuzioni previdenziali, per il periodo di durata dei contratti. Tuttavia, il combinato disposto con il nuovo regime di incompatibilità sembrerebbe non ammettere più che i ricercatori siano parte di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto pubblico.

Non vengono, invece, modificate nella sostanza le disposizioni contenute nei commi 9 e 9-ter dell'articolo 24 della legge 240/2010, ma solo modifiche meramente formali conseguenti all'eliminazione della distinzione tra ricercatori di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 9 e 9-ter, della legge 240/2010, così modificati per ragioni di coordinamento dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. i) e j), del decreto-legge in commento).

Pertanto, continuano ad applicarsi le seguenti norme all'unica tipologia di contratto di ricerca:

- a) **non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli**, né costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni (articolo 24, comma 9, legge 240/2010),
- b) **congedo obbligatorio di maternità**, compresi i periodi che prima si applicavano solo ai ricercatori di tipo B - ossia il computo del periodo di congedo obbligatorio di maternità nell'ambito della durata del contratto, l'inquadramento, in caso di esito positivo della valutazione, nel ruolo dei professori associati e la possibilità di chiedere entro la scadenza del contratto **una proroga** dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità (articolo 24, comma 9-ter, legge 240/2010).

Trattamento economico

All'unica tipologia contrattuale prevista dal comma 3 si applica il **trattamento economico precedentemente previsto per i ricercatori di tipo B**, ossia il trattamento annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, elevato fino a un massimo del 30% (articolo 24, comma 8, della legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. h), del decreto-legge in commento).

Non si applica il limite di 12 anni

Ai ricercatori a tempo determinato **non si applica più il limite dei dodici anni**, anche non continuativi, relativo alla durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni (ora contratti) di ricerca e dei contratti per i ricercatori a tempo determinato, interscambiati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché

con università, istituzioni, enti pubblici di ricerca ed altri enti (articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. g), del decreto-legge in commento abroga il comma 7 dell'articolo 24 della legge 240/2010).

1.3.Valutazione e prova didattica per chiamata in seconda fascia

Anche i commi 5 e 5-bis dell'articolo 24 vengono sostituiti dalla legge in commento, introducendo novità relative alle prospettive di carriera dei ricercatori a tempo determinato. È ora previsto che - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione - **a partire dalla conclusione del terzo anno** e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto che abbia conseguito **l'abilitazione scientifica nazionale**, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

Come previsto anche in precedenza, la valutazione dell'università si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito **regolamento di ateneo** nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, e alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia; la programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 240/2020 assicura la disponibilità delle risorse necessarie (articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, così sostituito dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. e), del decreto-legge in commento).

Infine, viene specificato che "la valutazione prevede, in ogni caso, lo **svolgimento di una prova didattica** nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento" (art. 24, co. 5-bis, della legge 240/2010, così sostituito dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. f), del decreto-legge in commento). Precedentemente, il comma 5-bis contemplava lo svolgimento della prova didattica nelle sole ipotesi di anticipazione della valutazione a dopo il primo anno di contratto.

1.4.Finanziamenti premiali ed esterni

Con l'aggiunta di un nuovo comma all'art. 24, legge 240/2010, è previsto che **l'attività didattica, di ricerca e di terza missione** svolta titolari dell'unica tipologia di contratto di ricercatore concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'ANVUR, ai fini dell'accesso alla quota di **finanziamento premiale** a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (nuovo art.24, comma 9-quater, legge 240/2010, aggiunto dall'articolo 14, nuovo comma 6-decies, lett. k), del decreto-legge in commento).

Il decreto-legge in commento applica all'unica tipologia contrattuale, in caso di attribuzione di contratti di ricerca con oneri derivanti **a carico totale di altri soggetti** pubblici e privati, gli importi precedentemente previsti per i contratti dei ricercatori di tipo B: è infatti necessaria in questo caso una stipula preventiva di convenzioni aventi un **importo non inferiore al costo quindicennale** (art. 18, comma 3, della legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-undecies, lett. a), del decreto-legge in commento).

Relativamente all'attuazione di queste disposizioni (finanziamento premiale e finanziamenti esterni) è prevista una **clausola di invarianza finanziaria**, secondo cui si

provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 14, nuovo comma 6-duodecies, del decreto-legge in commento).

1.5.Regime transitorio dei ricercatori tipo A e B

Alle procedure relative ai ricercatori di tipo A e B di cui all'articolo 24, comma 3 della legge 240/2010, **già bandite alla data di entrata in vigore** del decreto-legge in commento, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 240/2010 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (articolo 14, nuovo comma 6-sedecies, del decreto-legge in commento).

Nuovi ricercatori di tipo B

Viene mantenuta la possibilità di bandire ancora procedure per il reclutamento di **ricercatori a tempo determinato di tipo B** - secondo il testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (ossia il 29 giugno 2022) - sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei seguenti **piani straordinari**:

- sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale (articolo 1, comma 400, legge 145/2018)
- sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale (articolo 6, comma 5-sexies, d.l.162/2019)
- sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca, per l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale; promozione del sistema nazionale della ricerca, rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca e misure a favore della partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dell'Unione Europea; promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del paese (articolo 238, d.l. 34/2020)
- misure a favore del graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto tra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo delle università e quello degli studenti (articolo 1, comma 297, legge 234/2021).

Inoltre, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo B anche **per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore** della legge di conversione del decreto-legge in commento (art.14, comma 6-terdecies, del decreto-legge in commento).

Alle procedure e contratti basati sulle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari sopra elencati continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 240/2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento (ossia al 29 giugno 2022).

Le università possono utilizzare le risorse relative ai **piani straordinari anche per stipulare contratti per i nuovi ricercatori a tempo determinato**, con l'unica tipologia contrattuale prevista dal nuovo testo dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010,

modificato dalla legge di conversione (art.14, comma 6-terdecies, del decreto-legge in commento).

Nuovi ricercatori di tipo A

Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui al nuovo testo dell'articolo 22 della legge 240/2010, a valere sulle risorse del PNRR, **per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore** del decreto-legge in commento, le università possono indire procedure per il reclutamento di **ricercatori a tempo determinato di tipo A** (ai sensi del previgente articolo 24, comma 3, lett. a), della legge 240/2010, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento), in attuazione delle misure previste dal **PNRR e dal Programma nazionale per la ricerca 2021-2027** (articolo 14, nuovo comma 6-quindecies, del decreto-legge in commento).

1.6. Ricercatori di tipo A e assegnisti da almeno 3 anni

Riserva 25% sui nuovi bandi

Per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, le università riservano **una quota non inferiore al 25%** delle risorse destinate alla stipula dei contratti per ricercatori a tempo determinato di cui al nuovo testo dell'articolo 24 della legge 240/2010 ai soggetti che sono, o sono stati:

- a) **ricercatori di tipo A nei tre anni antecedenti** la data di entrata in vigore della legge di conversione, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A
- b) per una **durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca** di cui all'articolo 22, della legge 240/2010, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (articolo 14, nuovo comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 36/2022 in commento).

Anzianità di servizio pregressa e valutazione seconda fascia

Nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, ai soggetti che sono stati, **per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario di tipo A** e che stipulano un contratto ai sensi del nuovo testo dell'articolo 24 della legge 240/2010, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a **tre anni**.

In questi casi, la **valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia** ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010 (non è specificato se si riferisce al nuovo o al vecchio testo del co. 5, ma penso al nuovo), avviene dopo che siano **trascorsi almeno dodici mesi** dalla presa di servizio.

Nei 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, ai soggetti che sono stati titolari, per **un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca** ai sensi del vecchio testo dell'articolo 22 della legge 240/2010, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi del nuovo testo dell'articolo 24 della legge 240/2010, è riconosciuto, a richiesta, ai fini

dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a **due anni** (articolo 14, nuovo comma 6-duodevices, del decreto-legge in commento).

Limite di 12 anni complessivi per ricercatori tipo A

Il **limite temporale di dodici anni**, anche non continuativi, imposto alla durata complessiva degli assegni di ricerca e dei contratti per ricercatori di tipo A e B, di cui al vecchio testo dell'articolo 22, comma 9, della legge 240/2010, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi del vecchio testo degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 240/2010.

Non rientrano nel computo del limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 240/2010, come modificati dal decreto-legge in commento.

L'esclusione dalle procedure pubbliche di selezione di ricercatori a tempo determinato per i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato (disposta dal nuovo testo dell'articolo 24; vedi supra comma 6-decies) non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi del vecchio testo dell'articolo 24 della legge 240/2010 (articolo 14, nuovo comma 6-undevices, del decreto-legge in commento).

2. Contratti di ricerca

L'**art. 22 della legge 240/2010** ("Assegni di ricerca") è integralmente sostituito, in sede di conversione del decreto-legge in commento, e rubricato "**Contratti di ricerca**".

Sono così introdotti i c.d. "contratti di ricerca" - contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca - **in luogo degli assegni di ricerca**, precedentemente disciplinati dalla norma oggetto di modificazioni (articolo 22, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

2.1. Procedure selettive

Regolamento di Ateneo

Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca disciplinano, **con apposito regolamento di Ateneo**, le **modalità di selezione** per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare" (gli enti pubblici di ricerca provvedono con procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del d.lgs. 381/1999).

Le modalità di selezione hanno lo scopo di valutare l'**aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando**, al possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alle modalità di svolgimento del contratto.

Il bando di selezione - che deve essere reso **pubblico anche per via telematica** sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del MUR e dell'Unione europea - riporta

informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale (articolo 22, comma 3, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

Requisiti necessari

Può partecipare alle procedure selettive solo chi possiede il **titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente** conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, di università ed enti pubblici di ricerca, e di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24.

Possono partecipare anche gli iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a patto che il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione (articolo 22, comma 4, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione anche a chi presenti un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di dottore di ricerca, i titoli equivalenti conseguiti all'estero, e i titoli di specializzazione di area medica costituiscono titolo preferenziale nella formazione delle graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del d.lgs. 27/2003, in materia di disciplina del rapporto di lavoro presso il CNR (articolo 22, comma 5, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

Sono **esclusi** dalle selezioni per la stipula di contratti ricerca, oltre al personale di ruolo assunto a tempo indeterminato delle istituzioni stipulanti (già escluso anche dal conferimento degli assegni di ricerca), anche **coloro che abbiano fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato** di cui all'art. 24 della legge 240/2010.

2.2. Disciplina del contratto di ricerca

Il nuovo testo dell'art. 22 della legge 240/2010 prevede che le università (oltre agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca) possano stipulare **contratti di lavoro a tempo determinato** - denominati "contratti di ricerca" - **esclusivamente per lo svolgimento di specifici progetti di ricerca**, finanziati in tutto o in parte con **fondi interni o da soggetti terzi**, sia pubblici che privati, in base a specifiche convenzioni o accordi (articolo 22, comma 1, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

I contratti di ricerca hanno una durata di **2 anni** e possono essere **rinnovati una sola volta**, per ulteriori due anni. Tuttavia, qualora si tratti di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti hanno durata biennale ma la proroga è possibile solo per un ulteriore anno, a seconda delle esigenze specifiche relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

Inoltre, la **durata complessiva** dei contratti, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, superare i **5 anni**. Ai fini della durata complessiva del contratto, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente (articolo 22, comma 2, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

Contrattazione collettiva

Con trattazione collettiva è determinato **l'importo del contratto di ricerca**, che in ogni caso non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. Si segnala a questo proposito l'estrema criticità del rimando alla trattazione collettiva in considerazione degli impatti che possono avere questi contratti oltre che nell'organizzazione del lavoro anche sulla dinamica dei fondi accessori del personale tecnico amministrativo di comparto.

La **spesa complessiva** per l'attribuzione dei contratti di ricerca non può superare la spesa **media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca**, come risultante dai bilanci approvati (articolo 22, comma 6, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

Incompatibilità

Non è possibile cumulare il contratto di ricerca con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, eccetto quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca (art. 22, comma 7, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

Il contratto di ricerca è **incompatibile con la frequenza di corsi** di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in **aspettativa senza assegni per il dipendente pubblico** (articolo 22, comma 8, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-septies, del decreto-legge in commento).

I contratti di ricerca **non danno luogo a diritto di accesso al ruolo** nelle università e negli enti pubblici di ricerca, né possono essere computati ai fini delle norme in materia di superamento del precariato nelle PA di cui all'articolo 20 del d.lgs. 75/2017, c.d. Riforma Madia² (articolo 22, comma 9, legge 240/2010, così modificato dall'articolo 14, nuovo co. 6-septies, del decreto-legge in commento).

2.3.Regime transitorio assegni di ricerca

Le università (e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e agli enti pubblici di ricerca) possono indire procedure per il **conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art.**

² il quale consente alle amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti e di bandire, fino al 31 dicembre 2024, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede determinati requisiti

22 della legge 240/2010 previgente, limitatamente alle **risorse già programmate o deliberate**, così come chiarito dalla nota del Ministro dell'Università dell'8 Luglio 2022, per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all'entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l'indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell'ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo.

Fino all'adozione del decreto con cui il Ministro definisce i [gruppi scientifico-disciplinari](#) e le relative declaratorie (di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 240/2010, vedi infra), i contratti di ricerca sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (articolo 14, nuovo comma 6-quaterdecies, del decreto-legge in commento).

Il **limite temporale di 12 anni di durata complessiva** degli assegni di ricerca e dei contratti per ricercatori di tipo A e B, di cui al vecchio testo dell'articolo 22, comma 9, della legge 240/2010, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi del vecchio testo degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 240/2010.

Non rientrano nel computo del limite i rapporti instaurati ai sensi dei nuovi articoli 22 e 24, comma 3, della legge 240/2010, come modificati dal decreto-legge in commento (articolo 14, nuovo comma 6-undecies, del decreto-legge in commento).

Per i **36 mesi successivi** alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, le università riservano una **quota non inferiore al 25%** delle risorse destinate alla stipula dei contratti **per ricercatori a tempo determinato** di cui al nuovo testo dell'articolo 24 della legge 240/2010 ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 240/2010, secondo il testo vigente fino al 29 giugno 2022 (articolo 14, nuovo comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 36/2022 in commento).

2.4.Soppressione delle “borse di studio per attività di ricerca”

È stata esclusa la possibilità che università ed istituti di istruzione universitaria conferiscano borse di studio “per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato” (articolo 14, nuovo comma 6-vicies-ter, del decreto-legge in commento, che modifica l'articolo 1, comma 1, della legge 398/1989). Il ministro dell'Università con nota dell'8 luglio 2022 ha chiarito la portata di alcune norme in particolare ha precisato che:

1) Il tetto di spesa per i contratti di ricerca non comprende le risorse esterne, in particolare quelle che provengono da progetti di ricerca;

2) Gli assegni di ricerca con contratti in essere al 27/12/22 potranno usufruire di rinnovi e proroghe anche dopo tale data;

3) Si possono usare risorse diverse dal PNRR per bandire RTDA fino al 30/6/2025, basta che i programmi di ricerca siano coerenti con il PNR;

4) Sono ancora utilizzabili le borse di studio ai sensi dell'art.4 co.3 della L210/1998 (come già rilevato), ma c'è una previsione che rimanda al proseguimento dell'iter parlamentare della riforma pre-ruolo (A.S. 2285).

3. Gruppi scientifico-disciplinari per concorsi (e ordinamenti didattici)

Il decreto-legge in commento modifica anche la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari prevista dall'art. 15 della legge 240/2010, che viene sostituito e rubricato "Gruppi e settori scientifico-disciplinari".

Al Ministro dell'Università e della Ricerca spetta la definizione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie (ossia la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei gruppi) secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, con proprio **decreto di natura non regolamentare**, su proposta del Consiglio universitario nazionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento, ossia **entro il 28 settembre 2022** (nuovo articolo 15, comma 1, della legge 240/2010, così sostituito dall'art. 14, comma 6-bis, d.l. 36/2022 in commento).

I gruppi scientifico-disciplinari saranno il riferimento per:

1. le procedure per il conseguimento dell'**abilitazione scientifica nazionale** di cui all'articolo 16, delle procedure di chiamata dei professori di cui all'art. 18 e di stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010;
2. sono il riferimento per l'**inquadramento dei professori** di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
3. l'adempimento degli **obblighi didattici** da parte del docente (articolo 15, comma 2, della legge 240/2010, così sostituito dall'art. 14, comma 6-bis, d.l. 36/2022 in commento).

I gruppi scientifico-disciplinari, inoltre, potranno essere articolati in **settori scientifico-disciplinari** che concorrono alla definizione degli **ordinamenti didattici** degli studi dei corsi universitari ed all'indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

Il **numero dei gruppi** scientifico-disciplinari non può superare quello dei settori concorsuali di cui al decreto del MIUR 30 ottobre 2015, n. 855 (articolo 15, comma 3, della legge 240/2010, così sostituito dall'articolo 14, nuovo comma 6-bis, d.l. 36/2022 in commento).

Aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari.

Il decreto del MUR dovrà anche ricondurre i settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari e razionalizzare ed **aggiornare i settori scientifico-disciplinari** nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti (articolo 15, comma 4, della legge 240/2010, così sostituito dall'articolo 14, nuovo comma 6-bis, del decreto-legge in commento).

Il MUR, su proposta del CUN, aggiorna con decreto ogni tre anni i gruppi e i settori scientifico-disciplinari. Se entro sei mesi dalla scadenza del termine per l'aggiornamento non è ancora pervenuta la proposta del CUN, si provvede con decreto del Ministro (nuovo articolo 15, comma 5, della legge 240/2010).

3.1. Settori e macrosettori concorsuali

A decorrere dalla data di adozione del decreto ministeriale relativo alla definizione dei gruppi scientifico-disciplinari, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari (articolo 14, nuovo comma 6-ter, della legge di conversione).

Conseguentemente, è stata abrogata la disposizione che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca per l'accorpamento e il successivo aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti e i raggruppamenti concorsuali (articolo 14, nuovo comma 6-quater, il quale abroga il comma 99 dell'articolo 17 della legge 127/1997). Alla razionalizzazione e all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, quindi, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli elementi di flessibilità e di interdisciplinarietà, si provvede ora con i decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 240/2010, e non più con i decreti dell'abrogato articolo 17, comma 99, della legge 127/1997 (articolo 14, comma 2, del d.l. 152/2021, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-quinquies, del decreto-legge in commento).

Regime transitorio dei concorsi (fino al 30/09/2022).

Le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento continuano ad applicarsi, in ogni caso, alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (**ASN) tornata 2021-2023** (per questa tornata ci si riferirà quindi ai settori concorsuali di cui al DM n. 855 del 2015).

Fino all'adozione del decreto ministeriale relativo alla definizione dei gruppi scientifico-disciplinari (entro il 30 settembre 2022), le procedure di cui agli articoli 18 (chiamata dei professori di prima e seconda fascia) e 24 (contratti di ricercatori a tempo determinato) della legge 240/2010, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le **norme vigenti prima** dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento.

3.2. Didattica frontale (e non solo)

Il trattamento economico dei professori universitari, correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, viene fissato dalla presente legge di conversione considerando lo "**svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste**", e non più facendo riferimento esclusivamente alla didattica "frontale".

Inoltre, le ore di **didattica frontale** possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di **parametri definiti con regolamento di**

Ateneo, e non più con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (articolo 1, comma 16, della legge 230/2005, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-sexies, del decreto-legge in commento).

4. Chiamate dirette di ricercatori di tipo A e di vincitori ERC

Al fine di dare attuazione alle misure di cui all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, nel periodo di esecuzione del piano, le università **possono** assumere:

- a) **ricercatori di tipo A per chiamata diretta**, con riferimento a studiosi con Sigillo di eccellenza relativo alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- b) **docenti per chiamata diretta anche in deroga** alle facoltà assunzionali, con riferimento ai vincitori di ERC.

a) Chiamata diretta ricercatori di tipo A

Le università possono procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), legge 240/2010, per **chiamata diretta semplificata**, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 230/2005 ([articolo 14, comma 1, del decreto-legge in commento](#)).

La **procedura** prevede la **pubblicazione dei relativi avvisi da parte del MUR** ed è riservata a studiosi che abbiano ottenuto il **Sigillo di Eccellenza** (Seal of Excellence), a seguito della partecipazione a bandi emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli **anni 2022 o precedenti**, relativi alle **Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA)**.

La procedura è semplificata in quanto **non richiede**:

- il **nulla osta** alla nomina da parte del MUR;
- il **previo parere positivo di coerenza** della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale in merito alla coerenza del curriculum dello studioso rispetto al settore scientifico disciplinare per cui si effettua la chiamata e al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama.

Come precisato nella [Relazione illustrativa](#), si tratta di giovani ricercatori che, dopo aver conseguito il dottorato di ricerca, sono stati giudicati idonei a *grants* europei previsti dalle azioni citate, ma che non sono stati ammessi al finanziamento a causa dell'esaurimento dei fondi disponibili. Limitatamente all'arco temporale di realizzazione del PNRR, al fine di sostenere tali giovani e meritevoli ricercatori, si propone quindi di attivare una ulteriore opzione di chiamata diretta, modellata sulle procedure già esistenti, ma non inserita come novella nella legge n. 230/2005 proprio in quanto **non costituisce un meccanismo a regime**, ma può essere "percorribile solo **nel limitato periodo (e nell'ambito delle risorse già individuate) del PNRR**".

In ragione dei vincoli di impiego delle stesse risorse, che **non possono essere utilizzate su posizioni di *tenure track***, si è individuata la inedita forma di chiamata diretta come ricercatore a tempo determinato cosiddetto junior (RTDa), comunque omogenea ai profili di giovani studiosi che si trovano nella fase appena successiva al conseguimento del dottorato di ricerca. Alla luce dell'inquadramento in posizione da

ricercatore a tempo determinato, il secondo periodo della disposizione esclude l'applicazione del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 230/2005, escludendo quindi il nulla osta ministeriale e il parere della commissione di abilitazione scientifica nazionale, così da agevolare la più celere conclusione delle procedure.

b) Chiamate dirette per vincitori ERC

Le **chiamate dirette** relative ai vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*, possono avvenire anche **in deroga alle facoltà assunzionali** e comunque nei limiti delle risorse assegnate alle università statali secondo il riparto del fondo per il finanziamento ordinario ([articolo 14, comma 2, del decreto in commento](#)).

Il conseguimento di finanziamenti nell'ambito dei programmi ERC è considerato "merito eccezionale", senza necessità di ulteriore valutazione, ai fini dell'assunzione nell'ambito degli Enti pubblici di ricerca (ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 218/2016).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (ossia **entro il 29 giugno 2022**), il **MUR** provvederà ad adottare un decreto in cui si definiscono le **misure operative specifiche per le assunzioni e le chiamate** sopra menzionate, con lo scopo di incentivare l'accoglimento dei ricercatori presso le università italiane ([articolo 14, comma 4, del decreto-legge in commento](#)).

Per maggiori informazioni di contesto si veda il [Dossier parlamentare - art. 14](#).

PERSONALE TECNICO, CONCORSI E ALTRI INCARICHI

1. Tecnologi a tempo indeterminato

La riforma del sistema di reclutamento nelle università introdotta in sede di conversione (art. 14 del decreto-legge in commento) prevede anche l'introduzione della nuova figura del tecnologo a tempo indeterminato (**nuovo art. 24-ter della legge 240/2010**), attualmente previsto solo a tempo determinato (art. 24-bis, legge 240/2010).

Le università hanno la facoltà di assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, e non più solo a tempo determinato, per agevolare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (nuovo articolo 24-ter, legge 240/2010 - rubricato "Tecnologi a tempo indeterminato" -, introdotto dall'articolo 14, nuovo comma 6-*vicies*, del decreto-legge in commento).

Le università, dunque, possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato, per svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale.

Le assunzioni avvengono **nell'ambito delle risorse disponibili** per la programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente (nuovo articolo 24-ter, comma 1, della legge 240/2010, introdotto dall'articolo 14, nuovo comma 6-*vicies*, del decreto-legge in commento).

Il rapporto di lavoro dei tecnologi a tempo indeterminato è **disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca**, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP (nuovo articolo 24-ter, comma 2, della legge 240/2010, introdotto dall'articolo 14, nuovo comma 6-vicies, del decreto-legge in commento).

I requisiti, i titoli - che non devono essere inferiori al titolo di laurea magistrale - e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di tecnologi a tempo indeterminato sono definiti con **decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca**, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001 per il personale delle amministrazioni pubbliche.

Tecnologi a tempo determinato e concorsi riservati

Nell'ambito dei titoli è valorizzata la **precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato**, di cui all'articolo 24-bis della legge 240/2010 (nuovo articolo 24-ter, comma 3, della legge 240/2010, introdotto dall'articolo 14, nuovo comma 6-vicies, del decreto-legge in commento).

In via di prima applicazione e comunque **entro 36 mesi** dall'adozione del decreto del MUR con cui sono definiti requisiti, titoli, e modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di tecnologi a tempo indeterminato, queste ultime prevedono una riserva - pari al **50% dei posti messi a bando** - a favore del personale:

- a tempo indeterminato dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio;
- che è stato tecnologo a tempo determinato (articolo 14, nuovo comma 6-vicies semel, del decreto-legge in commento).

2.Stabilizzazioni tramite concorso riservato

In sede di conversione è stata prorogata **fino al 31 dicembre 2024** la possibilità di bandire **procedure concorsuali riservate** a soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con le pubbliche amministrazioni.

La proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'**anzianità di servizio**, ai fini dell'applicazione di questa disciplina transitoria (art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017, così come modificato dall'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge in commento).

Si ricorda che il decreto-legge 228/2021 (c.d. Milleproroghe) ha prorogato al 31/12/2023 il termine per l'assunzione diretta a tempo indeterminato dei soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine [vedi [Dossier Milleproroghe - Stabilizzazioni](#)]

3.Riforma concorsi pubblici

Il decreto-legge in commento **rinvia a un successivo decreto** del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2022 su proposta del Ministro per la PA, la

revisione organica del DPR n. 487/1994 sui concorsi pubblici ([articolo 3, comma 6, del decreto in commento](#)).

Piattaforma unica InPA solo per la mobilità

La piattaforma unica InPA, **per quanto riguarda le procedure concorsuali, non si applica alle università**. La piattaforma sarà utilizzata, invece, **per gli avvisi di mobilità** di tutte le amministrazioni pubbliche (comprese le università), a partire dal 1° luglio 2022. Vedi infra [Pubblicazione avvisi di mobilità sul Portale InPA](#).

Per quanto riguarda le procedure concorsuali, la procedura è riservata alle **amministrazioni pubbliche centrali** e alle autorità indipendenti (e in un secondo momento agli enti locali), previa registrazione Portale InPA (nuovo articolo 35-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001, inserito dall'[articolo 2, comma 1, del decreto in commento](#)).

Oltre alla registrazione volontaria, si prevede che i bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico siano pubblicati sul portale InPA, che garantisce "l'acquisizione della documentazione da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare ai processi di selezione" (nuovo articolo 35-ter, comma 5, del d.lgs. 165/2001).³

A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento **esonera** le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale (come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge in commento).

3.1. Prove dei concorsi: semplificazione, digitalizzazione e competenze

In attesa di una revisione organica delle procedure di reclutamento, il decreto-legge in commento conferma le riforme transitorie introdotte durante la fase emergenziale.

I concorsi per il personale non dirigenziale indetti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**) dovranno prevedere (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001, inserito dall'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge in commento](#)):

- a) **almeno una prova scritta**, anche a contenuto teorico-pratico, e **una prova orale**, che comprenda l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Queste prove hanno lo scopo di accertare il possesso delle competenze, intese come "insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché **manageriali**, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando, e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego". Per profili iniziali e non specializzati, viene dato particolare rilievo alla verifica delle **capacità comportamentali**, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le modalità di svolgimento e

³ Il Portale sarà operativo dal 1° luglio 2022 e obbligatorio, sempre per le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti, per le procedure bandite dopo il 1° novembre 2022. È infine prevista l'estensione alle Regioni ed altri enti locali, non invece alle università ([art. 2, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge in commento](#)).

correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze con l'esigenza di assicurare **tempi rapidi e certi** di svolgimento del concorso (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera a) del d.lgs. 165/2001).

- b) l'utilizzo di **strumenti informatici e digitali** e, facoltativamente, lo svolgimento in **videoconferenza della prova orale**, "garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente" (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera b) del d.lgs. 165/2001);
- c) le prove d'esame possono essere precedute da **prove preselettive**, predisposte anche da imprese e soggetti specializzati nella selezione del personale, e possono essere volte all'accertamento delle conoscenze o delle attitudini e capacità comportamentali richieste nel bando (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera c) del d.lgs. 165/2001).
- d) le singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure disciplinano i **contenuti di ogni prova** e determinano la **tipologia selettiva** più adatta alla tipologia di posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di **profili specializzati** vengano valutate non solo le competenze, ma anche le **esperienze lavorative pregresse e pertinenti**, *anche presso la stessa amministrazione*. Inoltre, le amministrazioni possono decidere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da **esperti** in valutazione delle competenze e selezione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera d) del d.lgs. 165/2001)
- e) per i profili qualificati delle amministrazioni ad **elevata specializzazione tecnica** è prevista, in sede di bando, una fase di valutazione dei **titoli legalmente riconosciuti** e strettamente **correlati** alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali (nuovo articolo 35-quater, comma 1, lettera e) del d.lgs. 165/2001).
- f) i **titoli** e l'eventuale **esperienza professionale**, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura **non superiore a un terzo**, alla formazione del punteggio finale (nuovo art. 35-quater, comma 1, *lett. f*, d.lgs. 165/2001).

In relazione all'attuazione del PNRR e, nello specifico, per le attività connesse al **riconoscimento dei titoli di studio** di formazione superiore, il Ministero dell'Università e della ricerca si avvale del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA). A tal fine, stipula con il CIMEA apposita convenzione triennale rinnovabile (articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge in commento).

Lo svolgimento delle procedure di reclutamento in questione deve garantire **l'imparzialità**, l'efficienza, l'efficacia e la celerità di espletamento, che assicurino l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo di **sistemi digitali** diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a

selezioni decentrate, anche non contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell'amministrazione. Inoltre, il procedimento si svolge nel rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 104/1992, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 170/2010.

Nelle **selezioni non contestuali** le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate per garantire il **medesimo grado di selettività** (nuovo articolo 35-quater, comma 2, del d.lgs. 165/2001).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in **sottocommissioni** - con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto - per ciascuna delle quali è nominato un presidente. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria **procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti** per tutte le sottocommissioni, che sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione precedente contestualmente alla graduatoria finale.

Le amministrazioni provvedono, come di consueto, "nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente" (nuovo articolo 35-quater, comma 3, del d.lgs. 165/2001).

L'introduzione del nuovo articolo 35-quater nel d.lgs. 165/2001 comporta l'abrogazione dei commi da 1 a 7 (escluso il comma 1-bis) dell'art. 10 del d.l. 44/2021, il c.d. Decreto concorsi ([articolo 3, comma 2, del decreto in commento](#)). Per il contenuto delle norme abrogate si rimanda al [Dossier sul d.l. 44/2021](#).

La disciplina appena illustrata si applica ai **concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge** in commento, mentre a quelli banditi precedentemente continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di pubblicazione del bando ([articolo 3, comma 4, del decreto in commento](#)).

Protocolli di sicurezza. Il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la PA, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza ([articolo 3, comma 7, del decreto in commento](#)).

3.2. Nuovi profili professionali

La definizione di "**nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva**" viene rinviata alle **linee di indirizzo** definite con decreti non regolamentari adottati dal Ministro della PA di concerto con il MEF (art. 6-ter, comma 1, del d.lgs. 165/2001, così modificato dall'[articolo 1, comma 1, del decreto in commento](#)), con particolare attenzione al "complesso di conoscenze, competenze, capacità e attitudini del personale da assumere anche:

- a) per sostenere la **transizione digitale ed ecologica della PA;**
- b) relative a "strumenti e tecniche di **progettazione e partecipazione a bandi** nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti" (come precisato in sede di conversione in legge del decreto in commento).

Le linee di indirizzo avrebbero dovuto essere emanate **entro il 30 giugno 2022** ([art. 1, comma 2, del decreto-legge 36/2022 in commento](#)).

3.3. Personale dirigenziale

Entro il 31 ottobre 2022 il Ministro per la PA, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni, adotta con proprio decreto specifiche **linee guida** in materia di accesso alla qualifica di dirigente di prima e di seconda fascia (articolo 3, comma 6, del d.l. 80/2021, così modificato dall'[articolo 3, comma 5, del decreto in commento](#)).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 165/2001, la disciplina in materia di dirigenza (dettata per le amministrazioni centrali dello Stato) costituisce principio a cui si devono adeguare le altre amministrazioni pubbliche (tra cui le università), compatibilmente con le peculiarità dei relativi ordinamenti. In particolare, non trovano applicazione nelle università le disposizioni relative alla dirigenza di prima fascia (art. 28-bis, d.lgs. 165/2001), in quanto non prevista dalla contrattazione collettiva dell'Area istruzione e ricerca (già Area Università), stante lo specifico regime della dirigenza generale di cui alla legge 240/2010.

Per quanto riguarda l'accesso alla **dirigenza di seconda fascia**, si ricorda che il d.l. 80/2021 ha aggiunto i [commi 1-bis e 1-ter all'art. 28 del d.lgs. 165/2001](#), al fine di valorizzare le **competenze acquisite dal personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni** ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale.

Sul tema vedi *amplius* il [Dossier sul Decreto Reclutamento \[d.l. 80/2021\]](#).

4. Mobilità tra enti

L'art. 6 del decreto-legge in commento disciplina la "**Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale**", al fine di favorire un migliore incrocio della domanda e dell'offerta attraverso la pubblicazione degli avvisi di mobilità nel Portale InPA, garantendo una maggiore trasparenza e l'integrale digitalizzazione delle procedure di mobilità.

In materia di mobilità tra enti, si vedano anche le modifiche introdotte dal d.l. 80/2021 ([Mobilità volontaria tra PA senza nulla osta](#)).

4.1. Pubblicazione avvisi di mobilità sul Portale InPA

Per le procedure di mobilità tra enti l'utilizzo del Portale InPA è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche (**comprese le università**), in quanto la novella introdotta all'art. 30, d.lgs. 165/2001 non fa distinzioni tra pubbliche amministrazioni centrali o locali (il rinvio, operato dal comma 1 dell'art. 30, è ai dipendenti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001, tra cui rientrano anche i dipendenti delle università) e si applica "*in ogni caso* di avvio di procedure di mobilità" (nuovo comma 1-quater dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'[articolo 6, comma 1, lettera b\), del decreto in commento](#)).

Dal 1° luglio 2022, tutte le amministrazioni pubbliche devono **pubblicare l'avviso di mobilità** in un'[apposita sezione del portale InPA](#), "relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse o ad ogni altro caso di avvio di procedure di mobilità".

Il personale interessato invia la propria candidatura previa registrazione nel portale e immissione del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale.

Da questa disposizione non devono derivare per la finanza pubblica ulteriori o nuovi oneri. In questo senso la Funzione Pubblica è già intervenuta con la [nota circolare n.1 del 1 luglio 2022](#) che spiega, tra l'altro, le modalità di accesso al Portale.

4.2.Limiti all'impiego del personale non dirigenziale in comando o distacco

Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**) sono introdotte nuove **limitazioni** all'impiego del personale non dirigenziale mediante **comando o distacco**: il ricorso al comando o distacco è infatti consentito esclusivamente nel **limite del 25% dei posti non coperti** all'esito delle procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

Le limitazioni **non si applicano ai comandi o distacchi obbligatori**, previsti da disposizioni di legge, inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi - comunque denominati - istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte (nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'[articolo 6, comma 1, lettera b\), del decreto in commento](#)).

I comandi o distacchi - esclusi quelli obbligatori - in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento cessano il 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza - se successiva a tale data - qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento ([articolo 6, comma 2, del decreto in commento](#)).

Fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni interessate possono attivare **procedure straordinarie di inquadramento in ruolo**, nel **limite del 50%** delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, **a favore del personale non dirigenziale in comando o distacco** (non obbligatori) **già in servizio a tempo indeterminato** presso le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**), ad eccezione del personale appartenente al servizio sanitario nazionale e di quello in regime di diritto pubblico.

Per le procedure straordinarie citate vanno considerati l'anzianità maturata in comando o distacco, il rendimento conseguito e l'idoneità alla specifica posizione da ricoprire, senza bisogno del nulla osta dell'amministrazione di provenienza ([articolo 6, comma 3, del decreto in commento](#)).

4.3.Personale della PA presso istituzioni europee (END)

Se il personale della PA è impiegato presso un'istituzione europea senza che da quest'ultima - sulla base di intese - siano corrisposte le indennità di soggiorno, **la PA può corrispondere al proprio dipendente distaccato un'indennità forfettaria e onnicomprensiva**, non pensionabile, di entità analoga a quella corrisposta dall'istituzione europea per le medesime posizioni, nei limiti delle proprie risorse disponibili a legislazione vigente, con oneri a carico del proprio bilancio e per il periodo di effettiva assegnazione presso l'istituzione europea (nuovo comma 3-bis dell'articolo 32 del d.lgs 165/2001, introdotto dall'[articolo 6, comma 5, del decreto in commento](#)).

Questo intervento riguarda gli **esperti nazionali distaccati (END) “senza spese”**.

L'END è un dipendente di una pubblica amministrazione di un Paese membro dell'UE, esperto nel proprio settore professionale, che effettua un'esperienza lavorativa e professionale temporanea presso le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea. Durante il distacco l'END resta alle dipendenze della propria amministrazione di origine, che deve garantirne la retribuzione economica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 3, del d. lgs. 165/2001, le prestazioni di sicurezza sociale e lo svolgimento della carriera professionale. L'END percepisce, oltre alla propria retribuzione in Italia, un'indennità giornaliera di missione (cosiddetta indennità di soggiorno) e una indennità mensile calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco.⁴

Sono anche previsti **distacchi END “senza spese”** (ovvero senza indennità di soggiorno), per i quali il decreto-legge in commento stabilisce che **le amministrazioni possono farsi carico della indennità di soggiorno** per compensare le spese aggiuntive che il dipendente si trova a sostenere nel luogo del distacco. La disposizione in esame chiarisce, altresì, che tale indennità è forfettaria, omnicomprensiva e non pensionabile, nonché di entità analoga a quelle corrisposte dall'Unione europea per le medesime posizioni. Come precisato nella [Relazione illustrativa](#), “la *ratio* complessiva della normativa vigente in materia, volta alla valorizzazione della figura dell'END, consente infatti di sostenere che l'END non debba subire un deterioramento del proprio trattamento economico in ragione della propria condizione di distacco per questo motivo dovrebbe percepire un'indennità compensativa dei costi connessi al trasferimento all'estero”.

Inoltre, il decreto-legge in commento prevede, e comunque per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, la possibilità di **conferire incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'UE**, ai sensi dell'[articolo 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001](#), anche in deroga alle **percentuali previste**, nei limiti dei posti disponibili presso l'amministrazione conferente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ([articolo 6, comma 7, del decreto in commento](#)).

4.4. Riduzione dei tempi per procedure di mobilità collettiva

Il decreto-legge in commento riduce i tempi della procedura di mobilità collettiva che deve precedere la pubblicazione dei bandi di nuovi concorsi delle PA (tra cui le università).

In particolare, vengono ridotti i termini temporali entro cui il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il MEF e le strutture regionali e provinciali, provvedono ad assegnare il personale collocato in disponibilità per ragioni di soprannumero o comunque di eccedenza: l'assegnazione deve avvenire **entro 8 giorni**

⁴ La decisione della Commissione C(2008)6866 del 12 novembre 2008 «relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione» ha definito le condizioni di impiego e il regime applicabile agli END presso i servizi della Commissione. Nell'ordinamento italiano la disciplina applicabile è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, recante «Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri» che disciplina, tra l'altro, il trattamento economico degli END mediante un rinvio all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 165/2001.

(non più quindici) dalla comunicazione che le PA (tra cui le università) devono rendere relativamente all'area, al livello e alla sede di destinazione per i quali intendono bandire il concorso.

Le strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni che sono pervenute dalle amministrazioni. Entro 8 giorni (non più quindici) dal ricevimento di questa comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il MEF, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali.

Le amministrazioni, **decorsi 20 giorni** (non più 45) dalla ricezione della comunicazione della Funzione pubblica, possono procedere all'**avvio della procedura concorsuale** per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale attingendo dagli elenchi (articolo 34-bis, commi 2 e 4, del d.lgs. 165/2001, modificati dall'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge in commento).

5.Codice di comportamento e formazione dei neoassunti

Tecnologie informatiche nei codici di comportamento

Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dovrà contenere una sezione dedicata al **corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media** da parte dei dipendenti pubblici, anche per tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (nuovo comma 1-bis dell'articolo 54 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall'[articolo 4, comma 1, lettera a\), del decreto in commento](#)).

Il codice di comportamento deve essere aggiornato **entro il 31 dicembre 2022** ([articolo 4, comma 2, del decreto in commento](#)).

Formazione in etica pubblica

Sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un **ciclo formativo obbligatorio** in materia di etica pubblica e comportamento etico di durata e intensità proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, così modificato dall'[articolo 4, comma 1, lettera b\), del decreto-legge in commento](#)).

6.Interventi a favore dell'equilibrio di genere

Al fine di rafforzare il principio di parità di genere nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro, le amministrazioni devono prevedere misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero che evitano o compensano svantaggi nelle carriere del genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove

concorsuali. Per tale scopo, si attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle pari opportunità, il compito di adottare apposite linee guida entro il 30 settembre 2022 ([articolo 5 del decreto-legge in commento](#)).

Come specificato nella [Relazione illustrativa](#), questa misura si pone in linea col disposto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che prevede che “allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali”) e si rivolge, in particolar modo, ai **comparti pubblici nei quali vi sia un genere meno rappresentato**.

Questa scelta si pone in linea con lo spirito normativo e giurisprudenziale europeo, che ha ammesso la possibilità di dare la precedenza nella promozione alle candidate (donne), a parità di qualificazioni, nei settori di attività del servizio pubblico in cui, al livello del posto considerato, le donne sono meno numerose degli uomini (“discriminazione positiva”), se **il vantaggio non è automatico** e ai candidati (uomini) è garantito un esame senza esclusione a priori della loro candidatura (sentenze dell'11 novembre 1997, Marschall, causa C-409/9 e del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Andersen, causa C-407/98).

Il decreto-legge in commento prevede interventi a favore dell'[equilibrio di genere anche in tema di appalti](#) (vedi [infra](#)).

7. Incarichi PNRR: soggetti attuatori e personale in quiescenza

Non solo le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ma **anche i soggetti attuatori** degli interventi finanziati dal PNRR possono ricorrere alle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali previste dall'[articolo 1 del d.l. 80/2021](#).

Incarichi professionali

Per rafforzare la propria capacità amministrativa, anche nell'ambito del PNRR, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 (tra cui anche le **università**) possono ricorrere a queste modalità speciali di selezione per il conferimento di incarichi professionali, relativamente a procedure già avviate o ancora da avviare ([articolo 10, commi 3 e 4, del decreto in commento](#)).

Se le amministrazioni titolari degli interventi ravvisano **potenziali conflitti di interessi** nell'esercizio dell'attività del professionista, si dispone la sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale dei professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR successivamente all'entrata in vigore della presente legge di conversione (articolo 10, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge in commento).

Personale in quiescenza

Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR - nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente - possono conferire ai soggetti collocati **in quiescenza** incarichi destinati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, con contratti di lavoro autonomo (ai sensi dell'[articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001](#)), anche in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza e fuori dalle ipotesi di cui ai [commi 4, 5 e 15 dell'articolo 1 del d.l. 80/2021](#) ([articolo 10, comma 1, del decreto in commento](#)).

È stata eliminata, in sede di conversione, la condizione che richiedeva “almeno due anni” dal collocamento in quiescenza. A partire **dal momento del collocamento in quiescenza**, dunque, possono essere conferiti:

- 1) l'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) se ricorrono particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio, e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente,
- 2) incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo
- 3) incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento ([articolo 10, comma 2, del decreto in commento](#)).

Per le modalità speciali di reclutamento sopra menzionate, vedi anche [Dossier d.l. 80/2021](#).

DIDATTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

1. Ordinamenti e impegni didattici

1.1. Gruppi e settori scientifico-disciplinari e ordinamenti didattici

Il decreto-legge in commento modifica anche la disciplina dei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari prevista dall'art. 15 della legge 240/2010, che viene sostituito e rubricato “Gruppi e settori scientifico-disciplinari”.

I nuovi gruppi e settori scientifici disciplinari saranno determinati con **decreto MUR** da adottare, su *proposta* del CUN, entro il 28 settembre 2022 e saranno il punto di riferimento anche per:

- a) adempimento degli **obblighi didattici** da parte del docente (articolo 15, comma 2, della legge 240/2010, così sostituito dall'art. 14, comma 6-bis, d.l. 36/2022 in commento);
- b) definizione degli **ordinamenti didattici** degli studi dei corsi universitari
- c) indicazione afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori

1.2. Impegni didattici e didattica frontale

Il decreto-legge in commento detta anche nuove norme relative agli **impegni didattici** (articolo 1, comma 16, della legge 230/2005, così modificato dall'articolo 14, nuovo comma 6-sexies, del decreto-legge in commento):

- per il trattamento economico dei professori universitari si dovrà tener conto dello “svolgimento dell'**insegnamento nelle varie forme previste**” (non esclusivamente alla didattica “frontale”);
- le **ore di didattica frontale** possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti **con regolamento di Ateneo** (non più con decreto del MUR).

Per approfondimenti vedi anche *supra* [Gruppi scientifici disciplinari per concorsi \(e ordinamenti didattici\)](#).

1.3. Orientamento all'università a partire dal terzo anno

Il decreto in commento anticipa di un anno l'inizio dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria: essi sono pertanto inseriti strutturalmente negli **ultimi 3 anni** di corso della **scuola secondaria di secondo grado** (articolo 3, comma 2, del d.lgs. 21/2008, così modificato dall'[articolo 14, comma 6, del decreto in commento](#)). Ciò in quanto le iniziative di competenza del MUR nell'ambito del PNRR prevedono espressamente un **ampliamento dell'offerta di orientamento a beneficio degli studenti, a partire dal terzo anno della scuola superiore**, per sostenerli nella scelta dell'istruzione terziaria, facilitando una migliore corrispondenza tra preparazione e percorso professionale, nonché aiutandoli a orientarsi nella transizione scuola-università.

Come precisato nella Relazione illustrativa, questo comporterà una diversa programmazione delle attività di orientamento che potrà riguardare anche il terzo anno della scuola secondaria superiore, con **corrispondente riduzione delle eventuali iniziative rivolte, ad oggi, nei soli due anni conclusivi** del medesimo ciclo di istruzione. La norma non determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica ma solo una più efficace e flessibile organizzazione dei percorsi per l'orientamento, prevedendo che ai medesimi percorsi possano partecipare anche gli studenti del terzo anno della scuola secondaria superiore, “tenuto anche conto della maggiore difficoltà di coinvolgere nei percorsi di orientamento gli studenti dell'ultimo anno, specie nel secondo quadrimestre, in quanto impegnati nello svolgimento degli esami di maturità”. L'accesso a tali percorsi anche degli studenti del terzo anno della scuola superiore ha lo scopo di ampliare la potenziale platea degli studenti interessati fino a circa 1,5 milioni di studenti all'anno, e con studenti maggiormente interessati alla frequenza dei percorsi di orientamento.

1.4. Formazione (universitaria) dei docenti delle scuole secondarie

In sede di conversione in legge, è stata ulteriormente modificata la disciplina della formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (decreto

legislativo n. 59/2017 modificato dall'[art. 44 del decreto-legge in commento](#) modifica profondamente).

In attuazione del PNRR e al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie, introduce un **modello unitario di formazione, abilitazione e accesso** in ruolo dei docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di sviluppare e di accertare nei futuri docenti non solo le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psico-pedagogiche, didattiche e metodologiche dei nuclei basilari dei saperi, ma anche **le capacità proprie della professione docente**, la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti, la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

Un ruolo centrale è svolto dalle **università nel sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli**. Nello specifico, è previsto un **percorso universitario** di formazione iniziale **con test finale e valutazione conclusiva** corrispondente a **non meno di 60 crediti** formativi universitari o accademici, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze teorico-pratiche, a cui poi segue un concorso pubblico nazionale con cadenza annuale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, indetto, su base regionale o interregionale, un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva (nuovo art. 2, d.lgs. 59/2017, introdotto dall'[art. 44, comma 1, lett. c, del decreto-legge in commento](#)).

La **formazione iniziale** dei docenti è costituita, nello specifico, da un **percorso universitario e accademico** specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza. Tali percorsi si concludono con prova finale consistente in una prova scritta ed una lezione simulata.

Viene inserito anche un Capo I-bis, "Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione alla docenza per le scuole secondarie", che disciplina:

- a) **"Percorso universitario e accademico di formazione iniziale"** (art. 2-bis, d.lgs. 59/2017) . Il percorso di formazione iniziale è **organizzato e impartito dalle università** ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, **anche in forma aggregata**, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi, soggetti a frequenza obbligatoria, sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale. Affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi un numero di abilitati sufficiente a garantire la **selettività delle procedure concorsuali** e impedisca, in generale o su specifiche classi di concorso, il determinarsi di una consistenza numerica di abilitati non assorbibile dal sistema nazionale di istruzione, il Ministero

dell'istruzione deve stimare e comunicare al MUR il fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo. **L'accesso all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti può essere anticipato durante il percorso di laurea triennale**, magistrale o magistrale a ciclo unico (comma 3). Il comma 4 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a **60 CFU/CFA, di cui almeno 10 in area pedagogica**, necessari per la formazione iniziale universitaria, comprendente attività **di tirocinio** diretto e indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici; per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Si specifica, altresì, che i **tirocini non sono retribuiti**.

Il comma 5 dispone che le competenze professionali che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata, gli standard minimi necessari ad assicurare una valutazione omogenea degli interessati e la composizione della relativa commissione giudicatrice sono definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto attiene alle **attività di tutoraggio** del percorso di formazione iniziale, il comma 6 stabilisce che alle stesse sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il cui contingente, la relativa **ripartizione e i criteri di selezione** dei docenti che aspirano alla **funzione di tutor tra le università e le istituzioni AFAM** sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze.

- b) **Abilitazione all'insegnamento** nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (nuovo art. 2-ter, d.lgs. 59/2017). L'abilitazione si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento di una prova finale. Il conseguimento dell'abilitazione **non costituisce titolo di idoneità** né dà diritti relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Il comma 3 indica che l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha **durata illimitata**. Il comma 5, infine, precisa che gli **oneri** dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono **a carico dei partecipanti**.

Per l'approfondimento sul tema, anche con riferimento alla disciplina transitoria, si veda il [Dossier parlamentare del 23 giugno 2022](#), all'art. 44 (pp. 450 e ss.).

2. Diritto allo studio

2.1. Posti letto per studenti universitari

Regioni, province autonome, organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, università statali e legalmente riconosciute, collegi universitari, consorzi universitari, cooperative di studenti senza fini di lucro, organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio e altri soggetti pubblici e privati possono ottenere la disponibilità di posti letto per studenti universitari - conformi alle caratteristiche indicate dal decreto del MUR che stabilisce gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione - attraverso l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, servendosi delle risorse del PNRR previste dai bandi in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, adottati per l'esecuzione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

Affinché le risorse appena menzionate possano essere destinate all'acquisizione di posti letto, nonché al finanziamento di interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR, è necessario un successivo bando del Ministro dell'Università e della Ricerca - da adottarsi anche in deroga alle modalità illustrate dall'articolo 1, comma 3, della legge 338/2000.

I suddetti acquisti non sono subordinati alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica (articolo 14, nuovo comma 6-vicies ter, del decreto-legge in commento).

2.2. Borse di studio regionali e PNRR: riparametrazione dei fondi

Il decreto-legge n. 152/2021 (c.d. decreto PNRR) ha previsto di destinare risorse aggiuntive al Fondo Integrativo Statale per la concessione delle borse di studio (FIS), fondo costituito dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40% dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale (art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 68/2012). Ciò significa che sulle regioni grava un obbligo di compartecipazione parametrato alla quota del fondo statale di cui sono rispettivamente destinatarie e le regioni sarebbero chiamate ad aumentare, conseguentemente, le risorse proprie che destinano al diritto allo studio universitario.

Il decreto legge in commento, quindi, prevede che **le risorse aggiuntive del PNRR, pur confluendo nel FIS, non siano conteggiate ai fini del calcolo delle risorse proprie delle regioni** e non siano prese in considerazione al fine di individuare la quota eccedente il 40% del FIS in sede di riparto ([articolo 14, comma 5, del decreto-legge in commento](#)).

APPALTI E ACQUISTI

1.Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali

Il decreto-legge in commento estende le **deroghe ai limiti di spesa** per acquisti di beni e servizi informatici necessari **per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali**, oltre che per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR (comma 593 della legge 16/07/2019, come modificato dall'[art. 29 del decreto-legge in commento](#)).

La Relazione illustrativa individua la ratio della misura nella regolazione delle spese per l'acquisto di servizi cloud da parte delle amministrazioni centrali e locali, "necessaria al fine di agevolare la realizzazione del polo strategico nazionale" (PSN)⁵. La modifica alla legge di bilancio 2020 (comma 593, l. 160/2019), tuttavia, trova diretta applicazione **anche per le università**.

2.Oneri pubblicazione la pubblicità legale di appalti per PNRR e PNC

Il decreto-legge in commento prevede la possibilità di imputare gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale, previsti dall'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR (comma 7-bis, dell'articolo 48, del d.l. 77/2021, aggiunto dall'art. 18-bis, comma 12, del decreto-legge in commento).

3.Semplificazione procedure anche per più lotti funzionali

Il decreto-legge in commento estende anche agli investimenti articolati per lotti funzionali le semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR (e PNC) introdotte dall'art. 48, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 (modificato dall'[art. 35, d.l. 36/2022 in commento](#)).

L'intervento normativo è finalizzato a garantire **l'unicità delle procedure attuative e la coerenza dei tempi di realizzazione** nel caso in cui un'opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali (come nel caso della realizzazione di opere in cui un lotto è finanziato con risorse del PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali).

Sul tema vedi il [Dossier sul decreto-legge 77/2021 c.d. semplificazioni](#).

4.Varianti in corso d'opera

Si prevede che tra le circostanze che possono dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, **senza dover procedere ad una nuova**

⁵ Come riporta la Relazione illustrativa, per raggiungere l'obiettivo del PNRR di migrare le pubbliche amministrazioni verso infrastrutture *cloud* sicure e rispondenti alla strategia «*cloud* Italia» e alle previsioni del regolamento *cloud* e degli atti ad esso successivi dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (corrispondente alla Missione M1.C1., 1.1 e 1.2., del PNRR), "le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Ciò crea enormi criticità applicative in termini di vincoli di *spending review* per la spesa corrente e, in particolare, per gli enti locali".

procedura di affidamento, sono incluse anche le **circostanze impreviste ed imprevedibili** che alterino in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.

In questi casi, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre varianti in corso d'opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte alla variazione del costo dei materiali (articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge in commento).

5.Compensi collegio consultivo tecnico

La normativa in esame modifica anche la disciplina dei compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti (art. 6, comma 7-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 35, comma 1-bis, del decreto-legge in commento).

In particolare, si prevedono compensi differenziati in base al numero dei componenti e all'importo dell'appalto:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e, secondo la modifica proposta, fino a 200 milioni di euro; secondo la modifica in esame, si prevede. Inoltre, un importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro e l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e, secondo la modifica in esame, fino a 200 milioni di euro; si prevede inoltre l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro e l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro.

6.Parità di genere e vantaggi negli appalti

Riduzione garanzia provvisoria

Il decreto-legge in commento modifica il comma 7 dell'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, concernente le garanzie per la partecipazione alle procedure di gara, inserendo il possesso della **certificazione della parità di genere** quale ulteriore ipotesi di **riduzione della cosiddetta "garanzia provvisoria"** (cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'avviso). In pratica, nei contratti relativi a servizi e forniture è riconosciuta la **riduzione del 30% della garanzia provvisoria** anche agli operatori economici in possesso di tale certificazione della parità di genere ([art. 46-bis, Codice pari opportunità](#)), che vengono pertanto equiparati alle altre categorie già contemplate dalla

norma, ossia quelli in possesso del rating di legalità e del rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (art. 93, comma 7, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'[art. 34, comma 1, lett. a, decreto-legge in commento](#)).

Criteria premiali valutazione offerte

Il decreto-legge in commento interviene anche sulla disciplina dei criteri di aggiudicazione degli appalti, di cui all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 13 dell'articolo 95, prevede la possibilità di introdurre nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti **criteri premiali applicabili alla valutazione delle offerte** (maggiore punteggio per l'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente), estendendoli anche ai casi di offerte di operatori economici che dimostrino l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere menzionata (art. 95, comma 13, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'[art. 34, comma 1, lett. b, decreto-legge 36/2022 in commento](#)).⁶

ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E SEMPLIFICAZIONI

1. Identità digitale: identificazione elettronica e attestazioni per i servizi della PA

Identificazione elettronica tramite identità digitale

Il decreto-legge in commento estende l'ambito di applicazione dell'**identificazione elettronica tramite identità digitale (equiparata al documento di riconoscimento)** anche all'accesso ai servizi erogati dalle PA e dai soggetti privati tramite canali fisici, al fine di limitare gli oneri amministrativi per gli utenti chiamati troppo spesso a trasmettere copia del documento d'identità nell'accedere a servizi in rete della PA.

A tal fine, viene esteso **anche ai servizi erogati dalle PA** l'applicazione della norma del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), la quale prevede, *nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete*, che la verifica dell'identità digitale *con livello di garanzia almeno significativo*⁷, produce gli **effetti del documento di riconoscimento equipollente**, di cui all'articolo 35 del DPR 445/2000 (primo periodo del comma 2-duodecies dell'art. 64 del d.lgs. 82/2005, come modificato dall'art. 32, comma 1 lett a-bis) del decreto-legge in commento).

“Attributi qualificati” attestati dalla PA tramite identità digitale

⁶ In questo modo si conferisce operatività alla certificazione disciplinata a livello generale dall'art. 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), valorizzandone la finalità “certificativa” dell'avvenuta adozione da parte dell'impresa di politiche tese al raggiungimento della parità di genere.

⁷ Ai sensi dell'[articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento \(UE\) n. 910/2014](#) del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, lettera b), il livello di garanzia significativo si riferisce a mezzi di identificazione elettronica nel contesto di un regime di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza significativo riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità.

Vengono, inoltre, inseriti tra gli “attributi qualificati” dell’utente attestati tramite identità digitale anche i “**dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio** attestati da un gestore di attributi qualificati” tra cui le PA e le università (art. 64, comma 2-duodecies del Codice dell’amministrazione digitale, modificato dall’art. 32, comma 1, lett. a) bis del decreto-legge in commento).

Viene così esteso l’ambito di applicazione anche del secondo periodo del comma 2-duodecies dell’art. 64 del CAD, il quale prevede che l’identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell’utente, compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque **accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche**, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

2.Domicilio digitale: regime sanzionatorio e verifiche

Il decreto-legge in commento introduce alcune modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), al fine di **rafforzare l’obbligo per le PA** e i gestori o esercenti di pubblici servizi, di **comunicare esclusivamente tramite il domicilio digitale comunicato dal cittadino** (art. 3-bis, comma 4 del CAD, modificato dall’art. 30, comma 8-bis, del decreto-legge 36/2022 in commento).

In particolare, vengono **soppresse alcune previsioni superflue** stabilite per il primo tempo di transizione alla nuova disciplina, ma che devono considerarsi ormai acquisite o di contro obsolete:

- l’obbligo di comunicazione digitale anche per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati (art. 21-bis, legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo);
- l’assenza di oneri di spedizione a carico del cittadino;
- il divieto di produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario, in caso di ogni altra forma di comunicazione;
- utilizzo di differenti modalità di comunicazione come parametri di valutazione della performance dirigenziale⁸.

Contestualmente, viene introdotto un **rinvio alla disposizione 'sanzionatoria' generale per la violazione degli obblighi di transizione digitale**, ossia l’articolo 18-bis del CAD. Quest’ultimo articolo disciplina un vero e proprio procedimento sanzionatorio per tale ordine di violazioni, ponendolo in capo all’Agenzia per l’Italia digitale, munita di potestà di conformazione, di segnalazione, di pubblicità, di sanzione amministrativa pecuniaria.

Viene inoltre stabilito che il procedimento sanzionatorio in ordine all’ottemperanza agli obblighi di transizione digitale, disciplinato dall’art. 18-bis del CAD si applichi in tutti i casi in cui l’AgID eserciti poteri sanzionatori attribuiti dalla legge.

⁸ L’articolo 18-bis del CAD, peraltro, prevede che le violazioni accertate dall’AgID rilevino ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, nonché comportino responsabilità dirigenziale e disciplinare (ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Sistema SPID

Con riferimento al sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), si prescrive la **verifica dei dati identificativi dei richiedenti**, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica. Tra i dati da verificare sono inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto (articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto-legge in commento).

Questa verifica, da parte dei gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, avviene mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente oppure tramite la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale).⁹

3. Convenzioni con università per monitoraggio PNRR

Il decreto-legge in commento autorizza la spesa di 250.000 euro per il 2022 e 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive, allo scopo di realizzare il suindicato programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR (art. 7 del d.l. 77/2021, modificato dall'art. 18-bis).

Si ricorda che presso il Dipartimento della Ragioneria generale del MEF è stata istituita un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU ([art. 1, comma 1050, legge 178/2020](#)). L'unità di missione provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, assicurando il rispetto degli artt. 19 e 20 del Regolamento europeo 241/2021 (relativamente alla valutazione da parte della Commissione del PNRR del singolo stato), nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi (articolo 7, comma 2, d.l. 77/2021).

4. Proroga adozione Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

Viene prorogato **fino al 30 giugno 2022** il termine di adozione, in prima applicazione, del **Piano integrato di attività e organizzazione** (comma 6-bis dell'articolo 6 del d.l. 80/2021, così modificato dall'[articolo 7, comma 1, lettera a\), numero 1, del decreto-legge in commento](#)).

Sul contenuto e applicabilità del PIAO vedi anche il [Dossier sul d.l. 80/2021](#).

5. Durata in carica degli organi dell'ANVUR

È stata innalzata da 4 a **6 anni** la durata del mandato del Presidente dell'ANVUR, dei membri del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio direttivo.

⁹ Queste verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica della "esistenza in vita". Il Direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche sopra ricordate.

Anche per i componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge la durata del mandato è di 6 anni (articolo 6, comma 2, del d.p.r. 76/2010, così modificato dell'articolo 14, nuovo comma 4-bis, del decreto-legge in commento).

6.Nomina componenti OIV (non si applica alle università)

Non si applica alle università la modifica dell'articolo 14-bis, comma 2, del d.lgs. 150/2009, la quale prevede che per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), presso le PA, ci si avvalga del portale unico del reclutamento (modifica introdotta dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 36/2022 in commento).

La procedura della selezione con nomina tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli OIV (art. 14-bis, comma 1, d.lgs. 150/2009), infatti, non si applica alle università, in quanto il Nucleo di Valutazione disciplinato dalla legge 240/2020 svolge anche le funzioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2009. L'art. 2, comma 1, lett. q) della legge 240/2010 stabilisce che i NdV devono essere istituiti ai sensi della legge n. 370/1999 con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, il cui curriculum è reso pubblico nel sito internet dell'università.

Sul tema vedi [FAQ n. 5 nel Portale della Performance](#).